



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE  
DI ROMA SEZIONE 3

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	DE SANTIS	FAUSTO	Presidente
<input type="checkbox"/>	MORONI	LUIGI	Relatore
<input type="checkbox"/>	LECCISI	GIAMPAOLO	Giudice
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sull'appello n° 7377/10 depositato il 01/10/2010
- avverso la sentenza n° 58/46/2010 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di ROMA contro: AG.ENTRATE DIR. PROVIN. UFF. CONTROLLI ROMA 3

proposto dal ricorrente:

[REDACTED]

difeso da:

[REDACTED]

Atti impugnati:

AVVISO DI ACCERTAMENTO IRPEG 2003

SEZIONE

N° 3

REG.GENERALE

N° 7377/10

UDIENZA DEL

07/11/2011

ora 09:30

SENTENZA

N° 13/3/12

PRONUNCIATA IL:

7/11/11

DEPOSITATA IN  
SEGRETARIA IL

14/2/12

Il Segretario

[Signature]

## SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La srl "██████████" esercente attività di raccolta e depurazione delle acque di scarico, cedeva nel corso dell'anno 2003 crediti ad un prezzo di € 49.016,20= alla srl "██████████". L'Agenzia delle Entrate-Ufficio di Roma 4 aveva invitato la "██████████" a produrre i documenti relativi alla nascita, recupero e cessione del credito suddetto e la parte ottemperava in data 27-11-08. La documentazione mancava dei requisiti della certezza e precisione e, pertanto, emetteva l'avviso di accertamento per maggiore IRPEG di € 49.997,00=, oltre agli interessi e sanzioni.

La contribuente proponeva ricorso avverso il suddetto avviso censurando il provvedimento adottato dall'Ufficio per la determinazione del maggiore imponibile, dichiarando che nessun danno era stato causato allo Stato e, quindi, ne chiedeva l'annullamento.

L'Ufficio si costituiva in giudizio e ribadiva la legittimità del proprio operato.

La CTP di Roma, Sez. n. 46, con sentenza n. 58 del 25-01-10 respingeva il ricorso e condannava la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che liquidava in € 600,00=, oltre accessori di legge se dovuti. I giudici di prime cure avevano ritenuto che la ricorrente non aveva fornito prove che attestassero la concreta perdita del credito oggetto di cessione.

Avverso tale decisione proponeva appello la società sostenendo che i primi giudici non avevano tenuto conto di quanto espresso nel ricorso e di aver fornito documentazione probante del credito vantato. Pertanto, chiedeva l'accoglimento dell'appello, con condanna alle spese del presente giudizio.

L'Ufficio in data 19-11-10 si costituiva in giudizio e presentava le proprie controdeduzioni rilevando la mancanza di elementi che potessero giustificare l'avvenuta deduzione fiscale, così come deciso dai primi giudici. Pertanto, chiedeva il rigetto dell'appello con salvezza delle spese di lite.

La Commissione, esaminati gli atti, ritiene l'appello infondato e, quindi, non meritevole di accoglimento. Infatti, la società per poter beneficiare della piena deducibilità fiscale delle perdite su crediti commerciali avrebbe dovuto far risultare che dette perdite su crediti risultavano da elementi certi e precisi, come previsto dall'art. 100, comma 3, del TUIR e come confermato dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 5337 del 10-03-06, come protesti, esecuzioni giudiziarie infruttuose ovvero attestazioni del consulente legale incaricato al recupero che attestassero la concreta manifestazione della perdita del credito oggetto di cessione. Nel caso di specie, però, la società non ha prodotto idonea documentazione a sostegno della deducibilità del costo in argomento.

P.Q.M.

Rigetta l'appello della società e la condanna al pagamento delle spese di giudizio che liquida in € 800,00=(ottocento/00), di cui € 500,00=(cinquecento/00) per onorari.

Così deciso in Roma, in Camera di Consiglio, nella seduta del 7 novembre 2011.

IL RELATORE



IL PRESIDENTE

